



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 07/02/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 17 dicembre 2007, n. 2404

Assegnazione Quote Latte, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 119/2003 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 518/05 con decorrenza dall'01.04.2007.

L'anno 2007 addì 17 dicembre in Bari, nella Sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Settore Agricoltura - Lungomare N.Sauro n. 45/47, il Dirigente dell'Ufficio Zootecnia ed il Funzionario preposto, quali istruttori di quanto in oggetto indicato, riferiscono:

Con DGR. n. 518 del 31.03.05, sono state stabilite le modalità per l'assegnazione delle quote latte rivenienti dalla riserva nazionale ai sensi dell'art. 3 della L. 119/2003 con decorrenza dall'01.04.2005.

Si è proceduto all'assegnazione delle quote consegne e vendite dirette seguendo determinate priorità e criteri sia in riferimento ai beneficiari che alle quantità ed all'ubicazione delle aziende, ripartendole tra zone omogenee di pianura, svantaggiate e di montagna.

La stessa DGR. n. 518/05, ha disposto "che per le assegnazioni a farsi con decorrenza dalla campagna 2006/2007 in poi, si terrà conto di soddisfare prioritariamente i restanti giovani produttori, presenti nelle graduatorie di cui si fa riferimento nel presente atto, i cui P.M.A. allo stato attuale sono ancora in fase di istruttoria e successivamente da approvare ed ammettere a finanziamento con apposito provvedimento".

Ne consegue che per l'assegnazione a farsi, dopo aver rispettato tale priorità, se dovessero esserci quantitativi ancora disponibili, si procederà all'assegnazione a favore dei non giovani aventi un'età non superiore a 55 anni alla data del 1° aprile 2007.

E' necessario pertanto adottare i previsti criteri per procedere all'assegnazione dei quantitativi che l'AGEA, a seguito delle revoche operate dalle Regioni e PP. AA. e confluiti nella riserva nazionale, ha ripartito tra le stesse a valere per il periodo 2007/2008 e cioè con decorrenza dal 1° aprile 2007.

Pertanto, si ritiene di procedere nel seguente modo:

A) Per l'assegnazione dei Q.R.I. inerenti la quota consegne, si propone di utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla pianura, con le seguenti priorità:

1. a favore dei giovani produttori aventi le aziende zootecniche ubicate in zona di pianura, che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n.629 dell'11/07/2003 pubblicata nel BURP n.81 del 17.07.2003 successivamente aggiornata con vari provvedimenti, ed ammesso a finanziamento con atto

dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria citata, a coloro i quali non hanno superato l'età di 40 anni alla data del 1° aprile 2007, in ordine crescente di età ad iniziare dal più giovane; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

2. a favore dei produttori aventi le aziende zootecniche ubicate in zona di pianura, che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella precitata graduatoria approvata con D.D.S. n.629 dell'11/07/2003 pubblicata nel BURP n.81 del 17.07.2003 successivamente aggiornata con vari provvedimenti, ed ammesso a finanziamento con atto dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria citata, a coloro i quali hanno superato l'età di 40 anni alla data del 1° aprile 2007, in ordine crescente di età; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

3. a favore dei produttori di età non superiore a 55 anni alla data del 1° aprile 2007 aventi le aziende zootecniche ubicate in zona di pianura, che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n.632 dell'11/07/2003 pubblicata nel BURP n. 81 del 17.07.2003 successivamente aggiornata con vari provvedimenti, ed ammesso a finanziamento con atto dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria citata, in ordine crescente di età; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare.

L'eventuale quantitativo della pianura non attribuito ed ancora disponibile, sarà utilizzato in aggiunta a quello destinato alla zona svantaggiata.

B) Per l'assegnazione dei Q.R.I. inerenti la quota consegne, si propone di utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla zona svantaggiata, con le seguenti priorità:

1. a favore dei giovani produttori, aventi le aziende zootecniche ubicate esclusivamente in zona svantaggiata (non di montagna), che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n. 630 dell'11/07/2003 pubblicata nel BURP n. 81 del 17.07.2003 successivamente aggiornata con vari provvedimenti, ed ammesso a finanziamento con atto dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro che non hanno beneficiato nella precedente assegnazione, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria citata, a coloro i quali non hanno superato l'età di 40 anni alla data del 1° aprile 2007, in ordine crescente di età ad iniziare dal più giovane; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

2. a favore dei produttori, aventi le aziende zootecniche ubicate esclusivamente in zona svantaggiata

(non di montagna), che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella precitata graduatoria approvata con D.D.S. n. 630 dell' 11/07/2003 pubblicata nel BURP n. 81 del 17.07.2003 successivamente aggiornata con vari provvedimenti, ed ammesso a finanziamento con atto dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro che non hanno beneficiato nella precedente assegnazione, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria citata, a coloro i quali hanno superato l'età di 40 anni alla data del 1° aprile 2007, in ordine crescente di età; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

3. a favore dei produttori di età non superiore a 55 anni alla data del 1° aprile 2007, aventi le aziende zootecniche ubicate in zona svantaggiata (non di montagna), che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n. 631 dell'11/07/2003 pubblicata nel BURP n. 81 del 17.07.2003 successivamente aggiornata con vari provvedimenti ed ammesso a finanziamento con atto dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 50.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria citata, in ordine crescente di età ; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare.

L'eventuale quantitativo della zona svantaggiata, non attribuito ed ancora disponibile, sarà utilizzato in aggiunta a quello destinato alla zona di montagna.

C) Per l'assegnazione dei Q.R.I. inerenti la quota consegne, si propone di utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla montagna, con le seguenti priorità:

1. a favore dei giovani produttori, aventi le aziende zootecniche ubicate esclusivamente in zona di montagna, che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n.630 dell' 11/07/2003 pubblicata nel BURP n.81 del 17.07.2003, successivamente aggiornata con vari provvedimenti, ed ammesso a finanziamento con atto dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 15.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria, a coloro i quali non hanno superato l'età di 40 anni alla data del 1° aprile 2007, in ordine crescente di età ad iniziare dal più giovane; nel caso di società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

2. a favore dei produttori, aventi le aziende zootecniche ubicate esclusivamente in zona di montagna, che hanno presentato ai sensi del POR-PUGLIA 2000/2006 per la Misura 4.3 un Piano di Miglioramento Aziendale, inserito nella graduatoria approvata con D.D.S. n. 630 dell' 11/07/2003 pubblicata nel BURP n. 81 del 17.07.2003, successivamente aggiornata con vari provvedimenti, ed ammesso a finanziamento con atto dirigenziale adottato entro il 31.03.2007; a costoro, sarà assegnata una quota aggiuntiva massima di Kg. 30.000 fino al raggiungimento del Q.R.I. di Kg. 200.000 (consegne + vendite dirette), a condizione che all'inizio del periodo 2006/2007 abbiano un QRI non inferiore a Kg. 15.000 e non superiore ai predetti Kg. 200.000. L'assegnazione avverrà nell'ambito della graduatoria, a coloro i quali hanno superato l'età di 40 anni alla data del 1° aprile 2007, in ordine crescente di età; nel caso di

società, l'età di riferimento sarà determinata dalla media aritmetica di quella di ciascun contitolare;

3. a favore di tutti gli altri produttori, titolari di quota, aventi le aziende zootecniche ubicate in zona di montagna di età non superiore a 55 anni al 1° aprile 2007, che hanno prodotto nella campagna 2005/2006 un quantitativo superiore alla quota posseduta all'inizio del periodo 2006/2007, tanto per riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione; tale quantitativo sarà distribuito in ordine crescente di sovrapproduzione e nel seguente modo:

- a coloro i quali hanno avuto una sovrapproduzione non superiore a Kg. 15.000, sarà concesso tutto il quantitativo, per annullare la stessa;

- a coloro i quali hanno avuto una sovrapproduzione superiore a Kg. 15.000, il quantitativo ancora disponibile sarà ripartito tra di essi in maniera direttamente proporzionale alla sovrapproduzione, sino al limite massimo di Kg. 30.000; gli eventuali quantitativi residui saranno ripartiti sempre in maniera direttamente proporzionale tra i produttori che non hanno raggiunto il limite predetto.

D) Per l'assegnazione dei Q.R.I. inerenti la quota vendite dirette (v.d.) si propone di:

- utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla zona di pianura a favore:

- dei produttori, titolari esclusivamente di una quota v.d. non superiore a Kg. 80.000, aventi le aziende zootecniche ubicate in zona di pianura, ripartendolo in maniera direttamente proporzionale alla produzione 2006/2007.

- utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla zona svantaggiata a favore:

- dei produttori titolari esclusivamente di una quota v.d. non superiore a Kg. 80.000 aventi le aziende zootecniche ubicate in zona svantaggiata, ripartendolo in maniera direttamente proporzionale alla produzione 2006/2007.

- utilizzare il quantitativo disponibile destinato alla zona di montagna, a favore:

- dei produttori, titolari esclusivamente di una quota v.d. non superiore a Kg. 80.000 aventi le aziende zootecniche ubicate in zona di montagna, ripartendolo in maniera direttamente proporzionale alla produzione 2006/2007.

Si rappresenta inoltre la necessità di assegnare determinati quantitativi ad alcune ditte che a seguito di verifiche d'Ufficio o su segnalazione delle stesse, per autotutela, sono stati riscontrati errori od omissioni e quant'altro. Nei confronti di queste ditte si dovrà procedere con priorità assoluta, prima dell'assegnazione a favore dei produttori di cui ai punti A),B),C),D, su menzionati.

Si propone pertanto:

- di stabilire che dovranno prioritariamente beneficiare di assegnazione (prima dei produttori di cui ai punti A),B),C),D), su menzionati) le ditte che a seguito di verifiche d'Ufficio o su segnalazione delle stesse, per autotutela, sono stati riscontrati errori od omissioni e quant'altro;

- di stabilire che tutti i produttori beneficiari di assegnazione devono possedere i requisiti ed assumere gli impegni riportati nell'allegato "Unico" del presente provvedimento, che ne è parte integrante;

- di incaricare l'Ufficio Zootecnia, a procedere all'assegnazione secondo i criteri stabiliti nelle premesse e ad informare ciascun produttore beneficiario;
- di disporre che l'accertamento dei requisiti ed il rispetto degli impegni dei produttori beneficiari, venga effettuato dai competenti Uffici Provinciali Agricoltura di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- di stabilire che le assegnazioni saranno confermate in via definitiva da parte degli Uffici Provinciali Agricoltura competenti per territorio, successivamente alle verifiche a farsi ed alle autocertificazioni acquisite, di cui all'allegato "Unico";
- di stabilire che le assegnazioni non confermate a seguito di verifica, saranno riassegnate ad altri produttori, secondo gli stessi criteri di cui alle premesse;
- di stabilire che l'assegnazione delle quote consegne e delle quote vendite dirette, decorrerà dall'01.04.2007.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

I sottoscritti attestano altresì che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

p.i. Nicola Cava

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO F.F.

dr. Filippo Nico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Visto il D.L.vo del 03.02/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.r. n.7 del 04 febbraio 1997;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- Ritenuto per le motivazioni indicate in premessa e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

- di approvare tutto quanto relazionato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
- di stabilire che dovranno prioritariamente beneficiare di assegnazione (prima dei produttori di cui ai punti A),B),C),D), su menzionati) le ditte che a seguito di verifiche d'Ufficio o su segnalazione delle stesse, per autotutela, sono stati riscontrati errori od omissioni e quant'altro;

- di stabilire che i produttori beneficiari di assegnazione devono possedere i requisiti ed assumere gli impegni riportati nell'allegato "Unico" del presente provvedimento, che ne è parte integrante;
- di incaricare l'Ufficio Zootechnia, a procedere all'assegnazione secondo i criteri stabiliti nelle premesse ed informare ciascun produttore beneficiario;
- di disporre che l'accertamento dei requisiti ed il rispetto degli impegni dei produttori, venga effettuato dai competenti Uffici Provinciali Agricoltura di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- di stabilire che le assegnazioni, saranno confermate in via definitiva da parte degli Uffici Provinciali Agricoltura competenti per territorio, successivamente alle verifiche a farsi ed alle autocertificazioni acquisite, di cui all'allegato "Unico";
- di stabilire che le assegnazioni non confermate a seguito di verifica, saranno riassegnate ad altri produttori, secondo gli stessi criteri di cui alle premesse;
- di stabilire che l'assegnazione delle quote consegne e delle quote vendite dirette, decorrerà dall'01.04.2007;
- di incaricare l'Ufficio Zootechnia ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art.6 lett.g) della L. r. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
- Il presente atto composto da 7 (sette) pagine, più l'allegato "Unico" composto da una pagina, è stato redatto in duplice originale, di cui uno sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale e copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, mentre non sarà inviata all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo istituito presso il Settore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dr. Giuseppe Ferro